

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Ghana

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 23 luglio 2008³, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **101**

² FF **2009** 1857

³ RS ...; FF **2009** 1867

